



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

**Decisione 2014/21/PESC del 20 gennaio 2014 e Regolamento UE 42/2014
pubblicati sulla G.U. UE del 20 gennaio 2014.
Modificazioni temporanee delle sanzioni UE nei confronti dell'Iran**

In seguito all'Accordo raggiunto a Ginevra il 24 novembre 2013 tra Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti, sostenuti dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, è stato adottato il "*Joint Plan Action*", un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine alla questione nucleare iraniana. E' stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'applicazione ad opera di entrambe le parti, **per un periodo di sei mesi**, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, essa ha approvato, e pubblicato sulla G.U. UE del 20 gennaio 2014, la Decisione 21/2014/PESC del Consiglio del 20 gen. 2014 ed il conseguente Reg. UE n.42/2014 del 20 gen. 2014, che modifica il Reg. UE n. 267/2012 concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Detto Regolamento è entrato in vigore il 21 gen. 2014 e le disposizioni in esso contenute avranno validità fino al 20 lug. 2014. Rispetto al precedente Reg. UE 267/12 e ss.mm.ii., il Reg. UE 42/2014 consente, in sintesi, per quanto attiene ai soli materiali:

a. per il settore petrolifero- All. IV- (autorizzazione parziale):

- la sola vendita di "*oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi*";
- il trasporto di "*oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi*" originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese;
- la fornitura di assicurazione e riassicurazione connesse all'importazione, all'acquisto o al trasporto degli "*oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi*".

E' stato inserito nuovo Allegato XI che temporaneamente sostituisce l'All. IV.

b. per il settore petrolchimico -All. V -(autorizzazione completa):

- di importare nell'Unione tutti i prodotti petrolchimici originari dell'Iran o che sono stati esportati dall'Iran;
- di acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell'Iran;
- di trasportare prodotti petrolchimici originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese;
- fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell'Iran o importati dall'Iran.

c. per il settore oro, metalli preziosi e diamanti- All. VII (autorizzazione parziale):

- di vendere, fornire, trasferire o esportare oro e metalli preziosi con l'esclusione dei diamanti;
- di acquistare, importare o trasportare oro e metalli preziosi con l'esclusione dei diamanti;
- di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni quali oro e metalli preziosi con l'esclusione dei diamanti.

E' stato inserito nuovo Allegato XII che temporaneamente sostituisce l'All. VII.

Tramite il Reg. UE 42/2014 é' stato anche sospeso il divieto di mettere a disposizione, di qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici.

Inoltre per quanto attiene al regime delle autorizzazioni, relative alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche, di competenza del Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito dal MEF, tutte le soglie monetarie sono state così modificate:

- **il riferimento a "100 000 EUR" è sostituito da "1 000 000 EUR";**
- **il riferimento a "40 000 EUR" è sostituito da "400 000 EUR";**
- **il riferimento a "10 000 EUR" è sostituito da "100 000 EUR"**

e sono state introdotte ulteriori misure finanziarie, rispetto a quelle già previste. Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze contiene quanto gli operatori devono sapere in materia:

<https://portaletesoro.mef.gov.it>

Nulla di variato per quanto riguarda i beni duali di vietata esportazione (Allegati I e II) e per quelli ad autorizzazione in All. III.

Rimaste invariate le disposizioni relative agli Allegati IVA – VI – VIA – VIB – VIIA – VIIB – VIII e IX del Reg. UE n.267/2012 e ss.mm.